

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di salute)

AFFARI SOCIALI

A.C. 2325

Articolo 5

EMENDAMENTO

All'articolo 5, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2020 pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Paolo Russo

5. 1


Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento all'articolo 5

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno ventiquattro mesi continuativi alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.

2 ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 2 bis accedono ad una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti".

On. Benigni 

5.2

EMENDAMENTO

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di salute)

Sopprimere il comma 3.

Michela Vittoria Brambilla



5.3

Emendamento AC 2325

Articolo 5

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla scoperta di metodi alternativi alla sperimentazione animale nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti, da parte del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.

Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani,
 Sutto, ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOL V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLteni, Stefani, Tonelli, VINCI

5. 4

AC 2325

EMENDAMENTO

Articolo 5

Al comma 3 sostituire le parole «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° luglio 2020, fatte salve le sperimentazioni in corso all'entrata in vigore della presente Legge che dovranno concludersi al termine della relativa autorizzazione quinquennale e non potranno essere rinnovate».

RIZZETTO *Rizzetto*

FRASSINETTI *Frassinetti*

PRISCO *Prisco*

LUCASELLI *Lucaselli*

5.5

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

Al comma 3 sostituire le parole "1° gennaio 2021" con le seguenti: "30 giugno 2020".


Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati

5. 6

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dopo comma 1 è aggiunto il seguente: <<1-bis. Gli esperimenti che prevedono l'utilizzo di animali per le procedure di xenotrapianti e per i test per le sostanze d'abuso possono essere effettuati fino al 31 maggio 2020>>."

Sarli, Di Lauro, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati
D'Anna, Spontoni, Testamento, Giordano, Siragusa

5.7

Emendamento AC 2325

Articolo 5

Al comma 3, sostituire le parole "1° gennaio 2021", con le seguenti: "1° gennaio 2022".

Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani,

Sutto, ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOL V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,

Caravaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,

Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci

5. 8

EMENDAMENTO ALL'ART. 5

Al comma 5, le parole «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

BELLUCCI *Bellucci*
PRISCO *Prisco*
LUCASELLI *Lucaselli*

5.9

Emendamento AC 2325

Articolo 5

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole "entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160".

b) all'allegato A, le lettere a) e b) del punto 3 sono abrogate.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Jacopo Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Tiramani,
FOSCOLO, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, LAZZARINI, LOCATELLI, TIRAMANI,

Setto ZIELLO, Bellachioma G., Cattoi V., Cestari, Comaroli, Grassini,
SUTTO, ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOLI V., CESTARI, COMAROLI, GRASSINI,

Joseph Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi,
GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,

Maturo, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci
MATURI, MOLTENI, STERANI, TONELLI, VINCI

5.10

Art. 5

AC 2325

Dop ~~Art. 5~~ il comma 5 inserire il seguente
Emendamento

5-bis Il comma 4-bis dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è sostituito dal seguente:

<< 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che hanno conseguito il titolo di diploma di massofisioterapista entro la data del mese di ottobre 2019, ultima sessione per il completamento dell'anno accademico, possono svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purchè si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco transitorio "iscrizione con riserva massofisioterapisti", appositamente istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino al conseguimento di 36 mesi di attività lavorativa documentabile, prima di essere definitivamente inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti (d.m. 9/8/19, art. 5)>>

DE CARLO LUCA ~~De Carlo~~
De Carlo

5. 11

EMENDAMENTO ALL'ART. 5


Dopo il comma 5, si aggiunge il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Le elezioni degli organi degli Ordini dei chimici e dei fisici sono tutte indette contestualmente nel terzo quadrimestre dell'anno 2021."».


FERRO




PRISCO



LUCASELLI



DONZELLI



5. 12

EMENDAMENTO ALL'ART. 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione».

FERRO

PRISCO

LUCASELLI

DONZELLI


5. 13

EMENDAMENTO ALL'ART. 5


Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«Art. 5-bis. Per l'ospedale di Castelvetro "Valle del Belice", area sismica di 1° grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.»


VARCHI




PRISCO



LUCASELLI



DONZELLI



5.14

Emendamento AC 2325

Articolo 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole “qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso” sono sostituite dalle seguenti: “qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso”;

b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.

Boldi Panizzut Bellis Foscò Lazzarini Locatelli Tiramani,
BOLDI, PANIZZUT, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, TIRAMANI,

Sutto ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
SUTTO, ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,

Garavaglia Fava Tomasi Iezzi Bordonali De Angelis Invernizzi,
GARAVAGLIA, FAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,

Maturi Molteni Stefani Tonelli Vinci
MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI

5.15

Emendamento AC 2325

Articolo 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole “iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti al secondo anno del corso di formazione specialistica”;

b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.

Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tramani,

Sutto, ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOLI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,

GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,

Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci

5. 16

10. – *Regioni benchmark.*

Emendamento AC 2325

Articolo 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis.* All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

12-*bis.* A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate Regioni di riferimento tutte le Regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.

BOLDI, DANIZZUTI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, TIRAMANI,
 SUTO, ZIELLO, BELFACHIO G., CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 GARIVAGLIA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLteni, STEFANI, TONELLI, VINCI.


5. 17

C 2325

ART.5

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Al comma 687 dell’art 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 e successive modifiche, le parole “2019-2021” sono sostituite dalle seguenti parole “2022-2024”.


DE FILIPPO, DI MAIO, VITIELLO

5. 18

AC 2325

Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'art. 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".»

DI MAIO, VITIELLO

Di Maio Vitello

5.19

AC 2325

EMENDAMENTO



ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<<5-bis. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione">>.


CELESTE DI ARRANDO, DONNO, MACINA



5.20

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Al comma 687, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole <<2019-2021>>, sono sostituite dalle parole <<2022-2024>>”.

SISTO, MANDELLI

5.21

A.C. 2325
Emendamento
Articolo 5

All'articolo 5, aggiungere infine il seguente comma:

“5-bis. All'articolo 38, comma 1-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, le parole ovunque ricorrenti “e 2019” sono sostituite con “2019 e 2020” e le parole “Per l'anno 2019” sono sostituite con “Per gli anni 2019 e 2020”.

COMAROLI, GARAVAGLIA, CATTOI V., GUIDESI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS,
Comoli Gargola Cattoi Guidesi Iezzi Bordonali De Angelis
 INVERNIZZI, MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI, BELLACHIOMA G.,
Invernizzi Maturi Molteni Stefani Tonelli Vinci Bellachioma G.
 CESTARI, FRASSINI, GAVA, TOMASI
Cestari Frassini Gava Tomasi

5.22

A.C. 2325
Articolo 5

All'articolo 5, aggiungere infine il seguente comma:

“5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2020.”

COMAROLI, GARAVAGLIA, CATTOI V., GUIDESI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS,

Comari Garavaglia Cattoi Iezzi Bordonali De Angelis

INVERNIZZI, MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI, BELLACHIOMA G.,

Invernizzi Maturi Molteni Stefani Tonelli Vinci Bellachioma G.

CESTARI, FRASSINI, GAVA, TOMASI

Cestari Frassini Gava Tomasi

5. 2 3

A.C. 2325
Emendamento
Articolo 5

All'articolo 5, aggiungere infine il seguente comma:

"5-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma 12 bis: "12 bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate Regioni di riferimento tutte le Regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.""

GARAVAGLIA, COMAROLI, CATTOI V., GUIDESI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS,

Forneri - Canal - Cotta - Guida - Ieri - Bui - Deeli

INVERNIZZI, MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI, BELLACHIOMA G.,

Diuni - Nelli - Nelli - Diuni - Tanti - Line - Pulire

CESTARI, FRASSINI, GAVA, TOMASI

Cestari - Franni - Fave - Tomasi

5. 2 4

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell’universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell’universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell’albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell’adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione».

D’arrando, ^{Bella} Bella, ^{Macina} Macina, ^{Donno} Donno

D'Arrando

Macina

5. 2 5

AC 2325

EMENDAMENTO


ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:
"Le elezioni degli organi degli Ordini dei chimici e dei fisici sono tutte indette contestualmente nel terzo quadrimestre dell'anno 2021."».


Bella, Macina, Donno



5. 2 6

A.C.2325

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”

Articolo 5

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: “Le elezioni degli organi degli Ordini dei chimici e dei fisici sono tutte indette contestualmente nel terzo quadrimestre dell'anno 2021.”».

Mandelli *Prestigiacom* *Occhiuto* *D'ettore* *Cannizzaro* *Pella*
MANDELLI, PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
PAOLO RUSSO, D'ATTIS

5. 2 7

A.C.2325

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”

Articolo 5

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell’universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell’universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell’albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell’adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione».

MANDELLI, PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
MANDELLI, PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
PAOLO RUSSO, D'ATTIS

5. 28

Ac 2325


Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Emendamento

Art.5

Aggiungere il comma 6 con il seguente testo:

6. Alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i farmaci relativi all'eliminazione del virus dell'epatite C il requisito di innovatività è prorogato di dodici mesi.


ROSTAN, FASSINA, FORNARO

5. 29

Ac. 2325


Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Emendamento

Art. 5

Aggiungere il comma 6

6. All'articolo 1, comma 403, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "per un periodo massimo di 36 mesi" sono aggiunte le seguenti "prorogabile, per una sola volta, di ulteriori 12 mesi".


ROSTAN, FASSINA, FORMARO

5. 3 0

C.2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis. All'articolo 23-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4, le parole <<per l'anno 2020>> sono sostituite dalle seguenti <<per gli anni 2020, 2021 e 2022>> e le parole <<si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto.>> sono sostituite dalle seguenti << 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.>>.

Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Mandelli, Sisto


5.31

A.C. 2325 Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Al fine di superare i rischi per la salute e preservare l'integrità culturale dei terreni agricoli derivante dall'utilizzo come ammendante agricolo dei fanghi di depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, secondo i limiti previsti dall'articolo 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Governo provvede alla redazione di uno specifico schema di decreto legislativo attuativo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n.117 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Le Regioni, in presenza di comprovate esigenze sanitarie, possono sospendere l'utilizzo in agricoltura dei suddetti fanghi nel proprio territorio.”.


Paolo Russo

5. 3 2


A.C. 2325

ARTICOLO 5

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2003, come modificato dal d.l. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012, dopo la parola "ogni" la parola "due" è sostituita dalla parola "tre">>.

CANNIZZARO, SIRACUSANO



5. 33

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. All’art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2003, come modificato dal decreto legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012, dopo la parola “ogni” la parola “due” è sostituita dalla parola “tre””

BAGNASCO, NOVELLI, MANDELLI



5.34


AC 2325

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5 bis: "All'art. 1, comma 687 della legge del 30 dicembre 2018 n.145, le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti parole "2022-2024".


Siani; Carnevali; Rizzo Nervo; Schirò; Pini

5. 35

AC 2325

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis: "All'art. 3bis, comma 11 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: *"Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica altresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore sociosanitario"*.


Pini; Carnevali

5. 3 6


AC 2325

Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5 bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del Dlgs 148/2015 atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.”


Martina; Carnevali

5.37


AC 2325

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

5 bis: "I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché quelli finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo n. 147/2017, possono essere prorogati di 12 mesi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, fermo restando il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010".


Rizzo Nervo; Carnevali; Siani; Schirò; Pini

5. 38

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

EMENDAMENTO


Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Articolo 5 bis

(Massimale orario specialisti ambulatoriali)

1. Al fine di fronteggiare immediatamente la grave carenza di medici specialisti e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché di dare piena operatività a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici) ex articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ratificato in data 17 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna Regione dispone che le rispettive Aziende del SSN regionale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, provvedano a completare, a decorrere dal 1° febbraio 2020, l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda di riferimento, per la branca o area professionale interessata, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'art. 26, comma 1, del medesimo ACN. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento.

2. All'onere derivante dal comma 1 ciascuna Regione provvede utilizzando anche le risorse previste dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni.


ROSTAN, FORNARO, FASSINA

5.01

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
5-bis

EMENDAMENTO

1. All'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. ^{dopo il comma 12, e} ~~si propone di inserire~~ il comma 12 bis:

" 12 bis – Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2013 n. 288, per l'intera durata dell'incarico. "

WOLFFIN

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

5.021

Il Direttore scientifico è una figura fondamentale per la specifica missione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che consiste nello svolgere attività di ricerca su nuove tecnologie, metodiche, ecc. con l'intento di trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca in innovative applicazioni cliniche che garantiscano ai pazienti nuove e più efficaci cure e percorsi assistenziali, creando un ponte tra scienza e medicina, tra ricerca e cura. Si tratta di un ruolo di primaria importanza sia perché scoperte potenzialmente utili spesso non riescono a essere tradotte in opportunità cliniche per il paziente, sia perché, quando tale trasferimento avviene, i tempi sono spesso estremamente lunghi, a fronte dell'urgenza delle esigenze del cittadino.

E' compito del direttore scientifico predisporre le linee strategiche e programmatiche della ricerca, organizzare l'attività, con particolare attenzione agli aspetti traslazionali e all'innovazione, mediante collaborazioni in rete e lo sviluppo della ricerca clinica e pre-clinica, garantire e monitorare il suo svolgimento nel rispetto dei principi etici che ispirano gli Istituti. Il Direttore scientifico è il responsabile dell'indirizzo e della programmazione generale della ricerca che garantisce la promozione, la gestione, il monitoraggio e lo sviluppo delle attività di ricerca clinico-scientifica ed assicura un indirizzo generale dell'assistenza nel quadro delle finalità primarie della ricerca. Effettua il monitoraggio della produttività scientifica, della gestione dei budget di ricerca corrente e finalizzata, fornisce sostegno ai ricercatori per reperire finanziamenti pubblici e privati, sottopone al parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le iniziative di ricerca di particolare e generale

interesse, svolge attività di interfaccia tra i ricercatori e i Comitati Etici per la valutazione degli studi, è responsabile dell'attività di formazione continua dell'Istituto. Cura, infine, i rapporti con gli organi istituzionali, compresi quelli con il Ministero della Salute, il MIUR, le Università, le Regioni, gli Istituti di ricerca italiani e stranieri, la Commissione Europea, il CNR.

Pertanto, il direttore scientifico fa parte della Direzione Strategica degli IRCCS, insieme al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, con i quali condivide la *mission* manageriale e gestionale.

Per il ruolo e la posizione ricoperta nelle strutture degli Istituti, l'articolo 11, comma 3 del d. lgs. 288/2003 tratta in maniera omogenea i suddetti incarichi disponendo che *"nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque"*.

A fronte di tale equiparazione giuridica operata dal citato d. lgs. 288/2003, il medesimo non ha, tuttavia, richiamato, per un'evidente dimenticanza del legislatore delegato, la disciplina prevista dall'articolo 3 bis commi 11 e 12 del D.lgs 502/92 e s.m.i., che nel disciplinare il collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti che assumono l'incarico di Direttore generale, amministrativo e sanitario, dispone altresì che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e che le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'Unità sanitaria locale o all'Azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

Nei fatti gli Istituti, ritenendo applicabile anche al Direttore scientifico la predetta previsione normativa, hanno versato all'INPS i suddetti contributi previdenziali secondo la previsione del succitato articolo 3 bis.

Solo recentemente l'INPS ha chiarito che la statuizione contenuta dal d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è a carattere speciale e quindi in mancanza di una specifica disposizione di raccordo, non risulta applicabile anche ai Direttori Scientifici.

Al fine di estendere tale previsione normativa anche ai Direttori scientifici, si propone il presente emendamento che, di fatto, chiarifica in modo inequivocabile l'estensione ai Direttori scientifici degli IRCCS pubblici delle disposizioni di legge in materia previdenziale relative ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL, equiparando le predette figure apicali.

Tale equiparazione dello stato giuridico delle 4 figure apicali si rende necessaria anche in una lettura sistematica della normativa vigente.

Infatti, già le disposizioni normative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 recante "*Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)*", e precisamente l'articolo 35 del medesimo, equiparava il Direttore scientifico, relativamente al trattamento economico, a quello dei dipendenti dell'Istituto con la qualifica sanitaria più elevata. Veniva previsto, infatti, che nel caso in cui il direttore scientifico fosse un estraneo all'IRCCS, quest'ultimo fruisse del trattamento dei dipendenti con la qualifica sanitaria più elevata, con l'aggiunta di indennità appositamente determinata con la deliberazione di conferimento dell'incarico.

Tale interpretazione di analogia tra Direttore Scientifico e le altre figure apicali continua anche nel Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante il "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*" e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 11, comma 3, nel disciplinare che "nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque" prevede per tutte le figure apicali degli Istituto un'identica disciplina di status giuridico.

Tale equiparazione viene, peraltro, successivamente sostenuta espressamente dal Consiglio di Stato nel parere del 12 ottobre 2005 che, infatti, ancor prima dell'introduzione normativa di cui al citato comma 818 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riteneva applicabile l'esclusività del rapporto di lavoro del direttore scientifico degli IRCCS proprio in analogia con le altre cariche apicali degli IRCCS.

Ed, infine, anche il predetto comma 818 dell'art. 1 della legge 296/2006, nel sancire la natura esclusiva di tutti gli incarichi direttivi apicali degli IRCCS pubblici, cita espressamente anche la figura del Direttore scientifico, equiparandola, in tal modo, alle altre figure, per l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale.

Al riguardo, inoltre, occorre rilevare che il d. lgs. n. 288/2003, *lex specialis* recante la disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur non recando una specifica disciplina sui titolari della direzione scientifica, richiama in più disposizioni, per tutto quanto non espressamente previsto, le statuizioni del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. (si veda art. 11 del d. lgs. n. 288 in materia di personale degli IRCCS).

Stante quanto precede, la necessità e l'urgenza dell'inserimento di tale emendamento discende dalla circostanza che, per effetto della predetta interpretazione da parte dell'INPS, coloro che ricoprono l'incarico di Direttore scientifico, avendo maturato una posizione previdenziale a cavallo tra il sistema contributivo e quello retributivo, verrebbero penalizzati di decine di migliaia di euro l'anno.

Pertanto, l'ulteriore protrarsi di tale situazione potrebbe disincentivare i soggetti in possesso dei requisiti di elevata professionalità richiesti dal D.P.R. n. 42/2007 dal partecipare alle relative selezioni per l'incarico di Direttore scientifico, privando in tal modo i suddetti Istituti del loro qualificato apporto.

Negli ultimi anni, infatti, si sta già assistendo a una partecipazione via via sempre più ridotta ai bandi per la selezione dei Direttori Scientifici tanto che il più delle volte non è stato possibile presentare al Ministro, per la scelta del candidato cui attribuire l'incarico, una terna di idonei, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 42/2007 recante il "Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS", considerata la presenza di solo una o due candidature ai rispettivi bandi di selezione.

RELAZIONE FINANZIARIA

La modifica proposta mira a mantenere il trattamento previdenziale proprio del dipendente che assume l'incarico di Direttore scientifico.

Come tale non comporta ulteriori oneri gravanti sul bilancio dello Stato, considerato che i contributi previdenziali risultano essere stati regolarmente versati nella loro interezza.

7.5.02

Articolo 25.

*(Disposizioni di competenza del Ministero
della salute)*

AFFARI SOCIALI

EMENDAMENTO

A.c. 2325

Art. 25

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1-bis. Al comma 507 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "e 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti ", 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"
- b) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.">>

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

GOLINELLI, VIVIANI, RUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
 PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI

25.1

C2325

ART. 25

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis .All’articolo 5, del D.L. 3 settembre 2019, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n.128, è aggiunto, il seguente comma:

2-bis.Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità ad esaurimento, con lo stesso trattamento normativo ed economico, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 55septies, comma 2bis, quarto periodo, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 per 50 milioni di euro l'anno e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge il novembre 1983, n. 638. Restano a disposizione, altresì, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi spese riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro privati, ai sensi della normativa di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ”.


Morèto DI MAIO VITIELLO

25.2

ART.25

Dopo il comma , aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 22, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Sono prorogati, senza soluzione di continuità ad esaurimento, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10 bis, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 e s.m.i., in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzati dall'INPS ad esaurimento per lo svolgimento in via prioritaria di tutte le attività previste all'articolo 55 septies, comma 2 bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'utilizzo delle risorse esclusivamente all'uopo destinate, come stabilito dal successivo comma 3, lettera a), ai quali si continuano ad applicare le disposizioni emanate con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, come modificate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2008”.”

Moretto DI MAIO VITIELLO

25.3

Art 25

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. All'articolo 1, comma 458, della legge 29 dicembre, n. 160, dopo le parole “delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli” sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, i quali continuano ad essere svolti, in via prioritaria, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 e s.m.i, i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità, ad esaurimento, con il completo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.” “

Merretto DI MAIO VITIELLO

25.4

AC 2325

EMENDAMENTO

Articolo 25

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi con pubblicazioni scientifiche nel settore. Tale somma sarà impiegata al 50% per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.»;

c-ter) il finanziamento previsto alla lettera c-bis) si intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo, salvo successive modifiche.»

RIZZETTO

Rizzetto

FRASSINETTI

Frassinetti

PRISCO

Prisco

LUCASELLI

Lucaselli

25.5

Emendamento AC 2325

Articolo 25

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio territorio, dei fondi premialità e fasce del comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

BOLDI, BONIZZUTI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, TRAMANI,
 SUTTO, ZIELLO, BELLACHIONA G., CATTOL V, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 GARAVAGNA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI

25.6

A.C. 2325

Emendamento

ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, capoverso c-bis), sostituire "1.000.000" con "1.500.000"

b) Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis) Ai fini dell'attività di promozione, dello sviluppo e della ricerca dei metodi alternativi rispetto a quelli che includono l'utilizzo degli animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un apposito Fondo denominato "Fondo per gli approcci alternativi". Tale fondo è finanziato, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, oltre che dalle risorse di cui al comma 3 che ivi confluiscono, da una quota pari all'10% delle tariffe per l'autorizzazione di progetti di ricerca con l'impiego di animali a fini scientifici, di cui al Decreto del Ministero della Salute 27 marzo 2019".

c) Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Conseguentemente,

All'articolo 5 (*Proroga in materia di salute*), sostituire il comma 3 con il seguente:


3. "All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "1 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2021"

b) dopo le parole "31 dicembre 2016.", aggiungere le seguenti "Qualora il monitoraggio di cui al comma 2 certifichi l'assenza di metodi alternativi alla sperimentazione animale, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2022".



IANARO, MACINA, DONNO



25.7

A.C. 2325

Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Al comma 2, sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:

<c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Università e Ricerca per le attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola 1.000.000 con la seguente 2.000.000

DORIANA SARLI, CARMEN DI LAURO, ANTONELLA PAPIRO, ARIANNA SPESSOTTO, DANIELA TORTO, ROSA ALBA TESTAMENTO, MARIO PERANTONI, CONNY GIORDANO, VALENTINA CORNELI, ELISA SIRACUSA, FRANCESCA FLATI, DONNO, MACINA

Sarli, Di Lauro, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento,
Perantoni, C. Giordano, Corneli, Elisa Siracusa,
Francesca Flati, Donno, Macina

25.8

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Al comma 2, sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:

«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi, per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.».

Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati, Macina, Donno

Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento,
Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati, Macina,
Donno

25.9

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Al comma 2, capoverso c-bis), sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 2.000.000".

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 2.000.000".

Sarli Spessotto Testa Siragusa
Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati,
Di Lauro Pepe Torto Perantoni Giordano Corneli Flati

25.10

AC 2325


EMENDAMENTO

ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Al comma 2, numero 2, dopo la parola "sperimentali" aggiungere le seguenti: "e per gli enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Università e Ricerca."

Sarli, Di Lauro, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati



25.11

EMENDAMENTO


Articolo 25.

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Al comma 2 sostituire le parole « euro 1.000.000 » con : « euro 3.000.000 ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole «euro 1.000.000» con seguenti « euro 3.000.000».

Michela Vittoria Brambilla



25. 12

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

EMENDAMENTO


Articolo 25

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 432 è sostituito dal seguente:

« 432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2019, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2019, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017 un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427. ». »

PASTORINO



25.13

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

EMENDAMENTO

Articolo 25

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2019 »; le parole « titolare, alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « titolare, alla data del 31 dicembre 2019 »; e le parole « negli ultimi cinque » sono sostituite dalle seguenti: « negli ultimi sette »

b) dopo le parole « che abbia maturato » sono inserite le seguenti: « , alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017 ». »

PASTORINO

25. 14

Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 4, lettera b), dopo le parole: "nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ovvero l'aver compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea di cui alla lettera a), unitamente all'aver conseguito i titoli di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello. I predetti titoli devono essere stati conseguiti esclusivamente in management sanitario;"
- al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dall'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui di cui al presente comma. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati dalle regioni,, con periodicità almeno biennale, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le università.";
- al comma 7-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti , valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a);
- al comma 7-sexies, la parola: "40" è sostituita dalla seguente: "60"

4-ter. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La formazione di cui al presente articolo e' requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter in conformità a specifici standard volti da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza,

anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti."

Polino
BOLOGNA, DONNO, MACINA *Mauro*

25.15 /

Acquisto nuovo angiografo per la Unità Operativa di Cardiologia dell'ospedale di Rovereto

A.C. 2325

Art.25.


Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti

4-bis. Al fine di migliorare le performance di «cardiologia invasiva» rese dal Laboratorio di Emodinamica della Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, il Governo è autorizzata ad erogare il contributo necessario alla acquisizione, mediante bando di gara gestito dalla Azienda Provinciale Servizi Sanitari, di un nuovo angiografo «flat panel» di ultima generazione da installare presso la U.O. di Cardiologia di Rovereto.

4-ter. Il Ministero della Salute dispone la sostituzione dell'angiografo del Laboratorio di Emodinamica di Rovereto, visti i pareri tecnici e la richiesta prodotta, attraverso una gara da espletarsi da APSS entro il mese di aprile 2020 al fine di rendere l'apparecchiatura operativa all'Ospedale di Rovereto entro il 1 settembre 2020.

4-quater. Agli oneri derivanti dalla applicazione del comma 4-bis, pari a 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ROTTA



25.16 %

Relazione illustrativa

L'apparecchiatura angiografica Philips Allura 9 C oggi in dotazione alla Unità Operativa di Cardiologia di Rovereto è stata acquistata da APSS (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) di Trento ed installata nel 2007. La apparecchiatura è stata oggetto di parziale up-grading nell'anno 2012 (sostituzione dell'amplificatore di brillantezza). Da allora ad oggi, come tutti i materiali e le apparecchiature elettromedicali, anche l'angiografo di cui all'oggetto ha calato le proprie prestazioni, sia in termini di peggioramento della qualità della immagine, che di sicurezza per gli operatori per le dosi di radiazioni ionizzanti erogate. L'angiografo rispetta ancora i «criteri di accettabilità» risalenti all'anno 2000 ma tali criteri non si riferiscono allo stato attuale dell'arte dell'imaging. Le apparecchiature elettromedicali, per legge, non dovrebbero superare la vita tecnica di anni 10 mentre l'angiografo di Rovereto ha oltre 13 anni, risulta ad oggi datato, se non anche al limite della obsolescenza, a causa del naturale «decadimento» prestazionale connesso alla età dello stesso. Di conseguenza anche la qualità delle immagini che vengono fornite agli operatori, a fronte di dosi elevate di raggi sempre crescenti, non appare adeguata e non in linea con le apparecchiature di ultima generazione. Nel contempo, la casistica affrontata nel Laboratorio di Emodinamica della U.O. di Cardiologia dell'Ospedale di Rovereto è cresciuta, sia in termini numerici che di complessità di casi trattati, come del resto conferma il trend di tutti gli altri Laboratori di Emodinamica italiani.

Il miglioramento della qualità dei materiali utilizzati ha reso rivascolarizzabili per via percutanea anche pazienti che, fino a una decina di anni fa, venivano invece inviati all'attenzione dei cardiocirurghi per eseguire una rivascolarizzazione chirurgica dopo la coronarografia (interventi di by-pass aorto-coronarico). Oggi i Medici Emodinamisti del Laboratorio di Rovereto si trovano quindi costretti ad usare molto spesso, e per tempo prolungato, la «grafia» al posto della «scopia», sia durante l'esame diagnostico coronarografico, che durante le angioplastiche coronariche per poter vedere adeguatamente le lesioni coronariche e poterle trattare. E' noto e documentato che l'uso della «grafia» moltiplica per un fattore 10 la quantità di raggi erogata dalla apparecchiatura.

Le apparecchiature angiografiche di ultima generazione, invece, a fronte di dosi medie assai inferiori rispetto a quelle emesse dall'apparecchiatura di Rovereto, hanno una emissione complessiva che può arrivare ad essere anche il 25% della dose dall'attuale angiografo Allura 9C e restituiscono una immagine qualitativamente assai superiore.

Per continuare ad erogare prestazioni e cure cardiologiche invasive di elevata qualità, sia ai pazienti trentini che a quelli che provengono da fuori provincia anche all'ospedale di Rovereto, e vista la relativa richiesta già avanzata dal Direttore di Unità Operativa della Cardiologia di Rovereto in data 12 settembre 2019 ad APSS di poter sostituire l'angiografo esistente con una nuova e più performante apparecchiatura, si determina la erogazione del contributo di cui sopra con la destinazione specifica di sostituzione dell'angiografo della Cardiologia di Rovereto con un apparecchio angiografico «flat panel» di ultima generazione, in grado di restituire immagini di qualità nettamente migliore di quella attualmente in uso e di ridurre, concomitantemente, la dose di radiazioni ionizzanti erogate sia ai pazienti che agli operatori della sala di cardiologia invasiva a fini della tutela sanitaria degli stessi.

25.16.1

AC. 2325

Articolo 25

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, si applicano anche ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa non idonei alla commercializzazione e destinati ad essere distrutti in quanto non più inseriti in distribuzione ovvero in quanto presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero in quanto non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore in ragione della loro obsolescenza tecnologica.

4-ter. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui all'articolo 16, comma 3, lettere b) e c) della legge 19 agosto 2016, n. 166

4-quater. Alle cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge del 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione.

ROTTA



25.17

AC 2325

Emendamento


Art. 25

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4 bis: “Allo scopo di superare il modello di Fondazione sorta quale sperimentazione gestionale ai sensi dell’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e consentire la prosecuzione dei rapporti tra Università e Regione secondo il modello di azienda ospedaliero universitaria di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, in favore delle università statali che collaborano con il servizio sanitario nazionale per il perseguimento dell’integrazione tra didattica, assistenza e ricerca, è disposto, a titolo di concorso statale, il finanziamento degli oneri connessi all’uso dei beni ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517/1999 di 8 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, la cui erogazione è subordinata alla costituzione dell’azienda con legge regionale e alla sottoscrizione del protocollo d’intesa. Il riparto del predetto importo tra le università statali interessate è stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca”.

4 ter: “Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede nell’ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

4-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Mancini, Madia

25.18

EMENDAMENTO

Articolo 25

All'articolo 25, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

4-bis. Per il presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele II" sito nel comune di Castelvetro in provincia di Trapani all'interno della "Valle del Belice", area sismica di 1° grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.

4 ter Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 -bis pari a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.


Miceli

25.19

AC 2325

Emendamento

Art. 25

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

“4 bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia Italiana del Farmaco e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l’Agenzia Italiana del Farmaco da almeno ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.

4 ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 4 bis accedono ad una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti”.


Schirò; Carnevali; Sjani; Rizzo Nervo; Pini

25.20

Art. 25

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020».

4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole “29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 ed in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021”; le parole “19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “19.715.000 euro per l'anno 2019, 21.715.000 euro per l'anno 2020 ed a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021”.

4-quater. L'entrata in vigore del precedente comma è subordinata al completamento della revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 [si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute].”.

NOJA DI MAIO VITIELLO

Noja Di Maio Vitello

25.21

C.2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento


Articolo 25

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4 bis. Al fine di prevenire il maltrattamento dei minori tramite un servizio di assistenza psicologica alle donne in stato di gravidanza e di sostegno precoce alla genitorialità, presso le strutture di ciascuno degli ambiti territoriali, come determinati ai sensi della lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è istituito lo Sportello Unico per le Famiglie, come principale punto d'accesso per i nuclei familiari in relazione alle specifiche esigenze e peculiari difficoltà, con funzioni di informazione, orientamento e consulenza relativamente alla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari previsti dalla legislazione vigente ed erogati dai comuni, anche riuniti in ambiti territoriali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dallo Stato e dagli enti pubblici e con compiti di programmazione nonché di sostegno precoce ai genitori e al loro disagio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.

4-ter.) All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma, complessivamente valutato in 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.”.

Spena, Mandelli, Sisto



25.22

EMENDAMENTO


Articolo 25

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

4 bis: All'articolo 21 ter, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160: sostituire le parole "Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.55 del 20 marzo 2019".

4 ter: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Carnevali

25.23

2) Misura di accompagnamento Payback Sanitario

A.C. 2325

Emendamento


Art. 25

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*ter*. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.»

Pagano U.



25.24

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. A decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, ai laureati in biologia (LM6) e altre lauree non mediche, ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 febbraio 2015, si applica, per l’intera durata del corso, il medesimo trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4-bis, valutati in 12.000.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

CARFAGNA, MANDELLI



25. 25

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)


Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. Al fine di fronteggiare immediatamente la grave carenza di medici specialisti e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché di dare piena operatività a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici) ex articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ratificato in data 17 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna Regione dispone che le rispettive Aziende del SSN regionale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, provvedano a completare, a decorrere dal 1° marzo 2020, l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda di riferimento, per la branca o area professionale interessata, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'art. 26, comma 1, del medesimo ACN. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis ciascuna Regione provvede utilizzando anche le risorse previste dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni.”

D'ATTIS, BAGNASCO, NOVELLI, MANDELLI



25.26

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. L’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: <<Art. 102. – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000>>”.

MANDELLI



25.27

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)


Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.

CALABRIA



25.28

C. 2325

Art. 25

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

4-bis. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.

M. DI MAIO VITIELLO


25.29

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. A decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l’intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MANDELLI



25.30

AC 2325

EMENDAMENTO

All'art. 25, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. A decorrere dal 1 aprile 2020, i buoni alimentari riconosciuti in favore dei cittadini affetti da celiachia sono erogati in formato elettronico mediante accreditamento mensile nella Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), con possibilità di spesa anche successivamente al periodo di riferimento del medesimo buono.

4-ter. I buoni di cui al precedente comma sono spendibili, senza alcun vincolo, presso tutte le farmacie e gli altri esercizi commerciali convenzionati con il SSN. A tal fine, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 29 febbraio 2020, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo del buono elettronico di cui al comma 1, nonché i termini e i criteri per il convenzionamento degli esercizi commerciali con il Servizio Sanitario Nazionale.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

DEIDDA

PRISCO

LUCASELLI

DONZELLI

Deidda
Prisco
Lucaselli
Donzelli

25.31

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 25

(Disposizioni in materia di competenza del Ministero della salute)


Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di agevolare l'attivazione degli interventi idonei a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi erogati, il Ministero della Salute entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce i criteri per la determinazione di un piano di riorganizzazione contestuale della rete delle strutture sanitarie ambulatoriali accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio tenendo conto delle aggregazioni funzionali delle strutture eroganti prestazioni, in tutte le forme previste dal Codice Civile scelte liberamente dalle stesse e come già previsto dalla circolare del Ministero della salute 11669 del 16 aprile 2015.

4-ter. In fase transitoria, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, le strutture interessate, anche già aggregate, sono tenute a comunicare alle Regioni, il loro attuale stato o la eventuale forma di aggregazione che intendano adottare. Le Regioni provvedono, entro e non oltre i 180 giorni successivi, al riallineamento del sistema di strutture esistenti, senza soluzione di continuità operativa delle stesse.

4-quater. La creazione di nuove aggregazioni di strutture o l'adesione di strutture ad aggregati già esistenti, potrà avvenire soltanto successivamente al completamento del processo di riallineamento di cui al comma precedente.

TRIZZINO, Macina, Donno



25.32

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)


Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di favorire l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, i condomini con un numero di unità abitative superiore a quattro, possono usufruire di un contributo statale pari al 30 per cento delle spese sostenute e debitamente certificate, per l'acquisto di un defibrillatore da installare nel condominio, nei limiti delle risorse annue di cui al comma 4-ter. Il contributo è compatibile con eventuali contributi e altre agevolazioni previste per le medesime finalità dagli enti territoriali.

4-ter. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sentito il ministero della Salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 4-bis.

4-quater. A copertura degli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.”


MULE', MANDELLI, PAOLORUSSO, BAGNASCO

25.33

AC 2325

Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola "geriatria," sono aggiunte le seguenti: "medicina di comunità e delle cure primarie,"

4-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Salute con propri decreti provvede ad integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti ed affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

Troiano
TROIANO, BONNO, MACINA
Macina

25.34

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 25


(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di adottare strumenti idonei a porre rimedio alla migrazione dei medici italiani, al monitoraggio e alla razionalizzazione della spesa sanitaria, è istituito nelle more del Ministero della Salute il Registro Nazionale dei Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (RNDSSN) aggiornato annualmente da parte delle Regioni, del personale medico ed esercente la professione sanitaria.

4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 per l'anno 2020, in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 18".

MISITI, MACINA, DONNO



25.35

AC 2325

EMENDAMENTO


ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire, nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la dignità di vita dei pazienti terminali e nel superamento del Decreto Ministeriale n. 70 del 2015 che definisce le percentuali dei p.l. dei post acuti, il Ministro della Salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente testo è tenuto ad adottare con proprio decreto, iniziative volte al riconoscimento del fabbisogno di posti letto per hospice in tutto il territorio nazionale con i canali ADI ad esso collegati.

MISITI, MACINA, DONNO



25.36



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

AC 2325

ART. 25

1. Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;
- b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono abrogate;
- c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono abrogate;
- d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato ».

Schullian

Gebhard

Plangger

25.37

AC 2325

Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono estesi al riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie di cui alla legge 8 novembre 2012, n. 189, alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70, nonché alla realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.";
- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini della programmazione degli interventi di cui al precedente comma 2, gli obiettivi di massima sono integrati in modo da realizzare gli interventi ulteriori di cui al precedente comma 1-bis."

Provenza
PROVENZA, DONNO, MACINA *Macina*

25.38

AC 2325

Emendamento

Art. 25


(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 449, dopo le parole "il fenomeno delle liste d'attesa," sono aggiunte le seguenti: "ed al fine di istituire i flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le Regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della Salute, consentendo";
- al comma 449, dopo le parole "alla second opinion," sono aggiunte le seguenti: "attraverso l'inserimento di informazioni anamnestiche del paziente sia per finalità diagnostiche e di consulto specialistico sia per studi epidemiologici e progetti di prevenzione mirati";
- dopo il comma 449, è aggiunto il seguente: "449-bis: Per alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma e implementare il sistema informativo nazionale, le Regioni, previa intesa col Ministero della Salute, definiscono per ciascuna tipologia di medici un tracciato record unico ed adottano un software gestionale clinico unico. A tal fine, viene destinata una somma sino a 5 milioni di euro a valere sul contributo di cui al precedente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanze pubblica."

ROSA MENGA, DONNO, MACINA



25.39

Emendamento AC 2325

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, recante "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto "A0) Definizioni", le parole da "APPARECCHIATURA RM SETTORIALE", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "APPARECCHIATURA RM SETTORIALE: apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti per lo studio degli arti propriamente detti, delle spalle, delle anche e della biomeccanica vertebrale, in clino e ortostatismo";

b) al punto "H) APPARECCHIATURE RM SETTORIALI", le parole "MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM".

TIRAMANI, BOLDI, PANIZZUT, DE MARTINI, BOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI,
 SUTTO, ZIELLO, BIELLACHIOMA G, CATTOI V, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, PEZZI, BORDONALI, DE ANZELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLteni, STEFANI, TONELLI, VINCI

25.40

A.C.2325


Emendamento

ART. 25

(Disposizioni in materia di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'ospedale di Castelvetro "Valle del Belice", area sismica di 1° grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015. Al relativo onere, valutato in 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.


Manciniglio, Cancelleri, Lombardo, Piera Aiello, Perconti, Cimino

25.41

AC 2325

Emendamento

Art. 25

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n.145, l'ultimo periodo è così sostituito: "Gli ordini professionali sanitari nel cui territorio hanno sede operativa le strutture sanitarie private in cui si siano determinate le violazioni procedono altresì alla segnalazione nei confronti del direttore sanitario all'ordine presso il cui albo lo stesso sia iscritto."»

Di Maio
M. DI MAIO, VITIELLO
Vitiello

25.42


AC 2325

Emendamento

Art. 25

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti i seguenti periodi: "I soggetti di cui al periodo precedente che intendono ottenere l'indennizzo presentano le relative domande al Ministero della Salute entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni non è necessaria l'allegazione alla documentazione sanitaria della prescrizione della talidomide alla madre del danneggiato. "

ROSA MENGA


25.43

AC 2325


Emendamento

Art. 25

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 52/2019 è sostituito dal seguente: "4. Fatta salva ogni altra disposizione normativa in materia, lo sperimentatore, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, dichiara preventivamente alla struttura presso la quale si svolge lo studio clinico e al Comitato etico, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'esistenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione sull'esistenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica".

BOLOGNA



25.44

AC 2325

Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per potenziare la coltivazione della cannabis di cui al comma precedente, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze può avviare progetti di collaborazione con enti o imprese private. La collaborazione consiste nello sviluppo di progetti di ricerca e nella messa a disposizione, da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, delle migliori tecnologie disponibili per l'agricoltura di precisione e la difesa delle colture volte al potenziamento della capacità produttiva, alla riduzione dei costi e ad una migliore pianificazione dei tempi di produzione. I soggetti di cui al presente comma sono individuati con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base dell'esperienza maturata nei rispettivi campi e di collaborazioni pregresse con Università ed enti pubblici di ricerca."

GILDA SPORTIELLO, DORIANA SARLI, DONNO, MACINA

Gilda Sportiello D. Sarli Donnino Macina

25.45

AC 2325
EMENDAMENTO

Articolo 25

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024".»

PRISCO

Prisco

LUCASELLI

Lucaselli

LOLLOBRIGIDA

Lollobrigida

DONZELLI

Donzelli

25.46

AC 2325

Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari da svolgersi, ai sensi dell'articolo 15, comma 11-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo, le centrali regionali d'acquisto nella predisposizione dei capitolati di appalto assicurano una distribuzione percentuale tra gli operatori economici dei primi tre farmaci della graduatoria dell'accordo-quadro.

IANARO, DONNO, MACINA
Macina

25.47

AC 2325

Emendamento


Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n 145, a decorrere dall'anno 2020, la quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,2 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo articolo 12, comma 2."

LOREFICE MARIALUCIA, DONNO, MACINA



25.48

AC 2325


Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l'anno 2020 per un importo pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.”


LAPIA, DONNO, MACINA

25.49

AC 2325

Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «indicatori epidemiologici territoriali» sono aggiunte le seguenti: «, ambientali, socio-economici e culturali nonché, con un peso non inferiore al 10 per cento da valere sull'intera quota, dell'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'ISTAT, che tenga conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie ».

Nesci
NESCO, DONNO, MACINA
Macina

25.50

AC 2325

EMENDAMENTO


ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2021 ciascuna confezione dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale reca le informazioni che consentano, anche all'utente finale, di identificare l'intera filiera produttiva di un farmaco, incluso il produttore e il luogo di produzione del principio attivo. Per l'attuazione del presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della salute apporta le modificazioni necessarie al proprio decreto, adottato in attuazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, con il quale stabilisce i requisiti tecnici e informativi concernenti l'etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.

Lorefice, Macina, Donno



25.51

AC 2325

EMENDAMENTO


ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 15, comma 14, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «che non siano in piano di rientro dal disavanzo sanitario».

Testamento

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Galardi', written over the word 'Testamento'.

25.52

AC 2325

EMENDAMENTO


ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 15, comma 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nelle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario l'acquisto delle prestazioni di cui al secondo periodo non può essere superiore al 15% di quelle previste per i cittadini residenti nelle stesse regioni.»

Testamento



25.53

EMENDAMENTO


A.c. 2325

Art. 25

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. >>



 COLINELLI, VIVIANI, RUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
 PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 CARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLteni, STEFANI, TONELLI, VINCI

25. 54

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. Le Regioni e le Province autonome, nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, per i quali non sussistano esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.”

MANDELLI



25.55

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

“4-bis. All’articolo 2, della Legge 2 aprile 1968 n. 475, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole <<il comune>> con le seguenti <<la Regione>>.

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1 bis. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all’esercizio della farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale destinato ad incrementare le risorse per il pagamento dell’indennità di residenza di cui all’art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221.>>”

MANDELLI



25.36


Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

“4-bis. All’art. 89, comma 4, del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole da <<Il medico>>, fino alla parola <<paziente>> con le seguenti <<Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest’ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome>>.

MANDELLI



25.57

A.C. 2325

EMENDAMENTO

Articolo 25

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

<< 4-bis. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm.». >>

CAPARVI, BELLA CHIOMA G., CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA,
 TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI, MATURI, MOLteni, STEFANI, TONELLI, VINCI

25.58

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 inserire il seguente: <<403-bis. Il periodo di cui al comma precedente è prorogato di ulteriori 12 mesi per i farmaci che abbiano ricevuto status di innovatività e per i quali non siano disponibili nuove alternative terapeutiche.>>”



NOVELLI, BAGNASCO, MANDELLI, MUGNAI, BOND, VERSACE



25.59

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 inserire il seguente: <<403-bis. Il periodo di cui al comma precedente è prorogato di ulteriori 12 mesi, con determina del Direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco previa valutazione da parte della Commissione Tecnico-Scientifica, nel caso in cui alla scadenza di tale periodo sussistano i requisiti alla base del riconoscimento dello status di innovatività dei farmaci.>>”.

Ameyi
NOVELLI, BAGNASCO, MANDELLI, MUGNAL, BOND, VERSACE
Ameyi *Vito* *Wolfe* *Bond* *Versace*

25.60

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. All’articolo 15 del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter inserire il seguente: <<11-ter.1. Le procedure pubbliche di acquisto basate sulle decisioni di cui al comma precedente non si applicano ai farmaci di cui al comma 402 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.>>”.

NOVELLI, BAGNASCO, MANDELLI, MUGNAI, BOND, VERSACE



25.61


Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 25

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402 inserire il seguente: <<402-bis. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci di cui al comma precedente non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti.>>”

NOVELLI, BAGNASCO, MANDELLI, MUGNAI, BOND, VERSACE



25.62

**7) ESENZIONE VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALL'ALBO PER LE
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE**

Art. 25

All'articolo 25, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 4, dell'articolo 1, del Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi coloro che, in forza di disposizioni legislative, sono titolari di rapporto di esclusività con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.»

Lacarra M.



25.63

AC. 2325

Articolo 25

Emendamento

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. Alle cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso decreto, si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione.”.

ROTTA


25.64

A.C. 2325


EMENDAMENTO

Articolo 25

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4 bis: "All'art. 10 del d. lgs. 193/2006 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

2 bis: "laddove esista un medicinale autorizzato per uso umano con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive di un medicinale veterinario autorizzato per la cura di animali di affezione, il medico veterinario ha l'obbligo di prescrivere il medicinale a uso umano se di costo inferiore.»


Prestipino


25.65


AC 2325

EMENDAMENTO ART. 25

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Al fine di realizzare in ogni Regione, anche mediante forme di convenzionamento con strutture private accreditate, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di ulteriori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


Vazio, Verini, Bazoli, Bordo, Miceli, Zan



25.66


AC 2325

Emendamento

Art. 25

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4 bis: "I componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestino attività lavorativa presso enti pubblici o presso soggetti privati, hanno diritto a disporre di dodici giorni all'anno per lo svolgimento delle funzioni istituzionali fruendo di permessi non retribuiti e conservando il proprio posto di lavoro"


Rizzo Nervo Pini; Carnevali; Siani; Schiro

25.67


A.C.2325

Art.25

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. "All'articolo 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: " 12-bis. Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2013 n. 288, per la durata dell'incarico."

Lorenzin



25.68


A.C.2325

Art.25

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. <<All'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2003, come modificato dal d.l. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012, dopo la parola "ogni" la parola "due" è sostituita dalla parola "tre">>.

Lorenzin



25.69

Art. 25

Dopo l'art. 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

(Misure urgenti per la tutela del personale medico e paramedico)

1. E' istituito un Fondo di 10 milioni di euro presso il Ministero dell'Interno per gli anni 2020, 2021, 2022 per l'istallazione di strumenti di videosorveglianza sulle strutture mobili di pronto intervento sanitario nonché nelle strutture di pronto soccorso al fine di prevenire episodi di violenza nei confronti di medici e operatori sanitari operanti nelle medesime strutture.
2. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute e del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo di 10 milioni di euro presso il Ministero dell'Interno per gli anni 2020, 2021, 2022 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di Riserva e Speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

H. DI MAIO MIGLIOREVITIELLO

25.01

EMENDAMENTO


Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

"ART. 25-bis

(Riconoscimento degli Interventi Assistiti con Animali)

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo gli interventi assistiti con gli animali coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie in disagio o marginalità sociale, fra cui bambini, anziani e persone con disabilità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto individua i criteri per il riconoscimento delle figure professionali di mediatore nei processi terapeutico riabilitativi ed educativi, con l'istituto di riferimento nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali tra i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Fondo Sanitario Nazionale di cui al comma Fondo comma 34, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 18".

TRIZZINO, MACINA, DONNO



25.02

AC 2325

Emendamento

Art. 25

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502")

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, attraverso la procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, commi 554 e 559 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero della Salute è autorizzato a stipulare un accordo quadro con l'associazione maggiormente rappresentativa individuata dal decreto direttoriale del Ministero della Salute del 10 giugno 2015, per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali a una tariffa che garantisca risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

4. La quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 514 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo alla stipula dell'accordo di cui al comma 3».

Consequentemente è aggiunto il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

2206.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

NAPPI, DONNO, MACINA

25.03

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2006, n. 189, nonché ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 37 e dell'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in comando, fino ad un massimo di 50 unità, nel limite delle risorse disponibili.
2. Ai fini del comma 1 è autorizzato l'incremento della spesa di 4.696.980,56 a decorrere dall'anno 2020, ai cui oneri, inclusi quelli relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente e non, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Ai comandi di cui al comma 1, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. All'articolo 4, comma 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, il secondo periodo è soppresso."


ROSTAN, FASSINA FORNARO

25.04

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento


Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

"Art.25 bis

(Disposizioni previdenziali direttori scientifici IRCCS)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 12 è inserito seguente:

"12 bis – Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano, per la durata dell'incarico, ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288".


ROSTAN, FASSINA, FORNARO

25.05

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

EMENDAMENTO


Articolo 25

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

« Art. 25-bis

(Nuove disposizioni a favore delle persone affette da sindrome di talidomide)

1. I soggetti affetti dalla sindrome di talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emidelia, della focomelia e della micromelia possono richiedere l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando la relativa domanda al Ministero della salute, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


PASTORINO, FORNARO, FASSINA

25.06

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

EMENDAMENTO

Articolo 25

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

« Art. 25-bis

(Nuove disposizioni a favore delle persone affette da sindrome di talidomide)

1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno diritto a presentare la relativa domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.


PASTORINO, FORNARO, FASSINA


25.07

EMENDAMENTO 64

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

ART. 25-bis

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e, in caso di pubblicità indiretta mediante sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale o suggestivo, anche dell'organizzazione della manifestazione, evento o attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione, e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad euro 10.000.
2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'AGCOM per sostenere i maggiori oneri connessi all'ampliamento delle competenze previste nel comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Carinelli, Macina, Donna


25.08

A.C. 2325
EMENDAMENTO
ARTICOLO 25

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

“Articolo 25-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della salute e di personale)

1. Al fine di assicurare l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza anche attraverso l'attuazione del Patto della salute 2019-2021, è istituita, presso il Ministero della salute, la Direzione generale per l'individuazione degli obiettivi, delle priorità dell'azione di governo e per la verifica dei risultati nel settore della tutela della salute, avente il compito di definire gli indirizzi e le azioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e di garantire un'azione coordinata di tutte le Direzioni generali chiamate all'attuazione di ogni iniziativa finalizzata ad assicurare la tutela della salute sul territorio nazionale
2. Fermo restando il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale del Ministero della salute, all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1 consegue la soppressione della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
3. Il Ministero della salute è autorizzato, fino al 31 maggio 2020, a riorganizzare i propri uffici, inclusi quelli di diretta collaborazione, con uno o più regolamenti da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
4. Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è autorizzato altresì ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, dodici dirigenti di livello non generale, di cui sei medici, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico ed un ingegnere industriale, nonché complessive cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all' Area 3, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'art. 1, comma 358 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, è corrispondentemente incrementata di 12 unità dirigenziali di seconda fascia e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area 3.
5. Alla Direzione generale di cui al comma 1 sono assegnate le dodici posizioni dirigenziali di cui al comma 4, nonché quattro ulteriori posizioni dirigenziali di livello non generale, già presenti nella dotazione organica del Ministero della salute, di cui due medici, un amministrativo ed un chimico.

25.09.18

6. Al fine di assicurare la tempestività dei reclutamenti straordinari di cui al comma 4, i termini procedurali previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dei relativi concorsi pubblici sono dimezzati.


7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, è autorizzata la spesa massima annua di euro 2.322.000 per l'anno 2020 e di euro 3.980.000 a decorrere dall'anno 2021. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti Fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


9. Al fine di assicurare il proseguimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989 n. 37, e ottemperare alle esigenze di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791, il comando del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2019 presso la direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute è prorogato sino alla data del 31 dicembre 2022 ed è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

10. Per i fini di cui al comma 9 è conseguentemente autorizzato l'incremento della spesa di 4.697.000,00 a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, ivi inclusi quelli relativi al trattamento economico accessorio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute

11. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2022 ai nuovi comandi disposti per le finalità di cui al comma 9, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989 n. 37, nei confronti del personale in servizio presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127."


MANDELLI, PRESTIGIACOMO, CANNIZZARO, D'ATTIS,

25.09/


D'ETTORE, OCCHIUTO, PELLA, RUSSO, BARTOLOZZI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

"Articolo 25-bis.

(Disposizioni in materia di ordini professionali, collegi e loro federazioni)


I componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestano attività lavorativa presso enti pubblici o soggetti privati, hanno diritto a disporre di dodici giorni all'anno per lo svolgimento delle funzioni connesse al proprio incarico, fruendo a tal fine di permessi non retribuiti pari a dodici giorni annuali e con il diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro."

Relazione illustrativa

L'emendamento ha l'obiettivo di garantire il diritto allo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche assicurando il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. Nello specifico, infatti, prevede la possibilità di garantire agli esponenti degli organi, locali e nazionali, di ordini professionali, collegi e rispettive federazioni, di svolgere pienamente le attività connesse alla natura del proprio incarico anche durante il normale orario di lavoro, garantendo così continuità alle attività di rappresentanza. A tal fine viene quindi riconosciuto il diritto ad usufruire di permessi non retribuiti di dodici giorni all'anno.

Tale disposizione richiama il contenuto dell'articolo 51 della Costituzione e, in specie, a quanto indicato nel comma 3, secondo cui "chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro". Nonostante alcune prese di posizione, con pronunciamenti positivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. n. C.A. 58859/11187 del 18 settembre 1978), inoltrate alla Federazione dei Tecnici Sanitari di radiologia medica, nonché del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (prot. n. 106664/95/7517 del 7 giugno 1995), in cui si sottolineava la necessità di garantire il diritto in parola, molti soggetti eletti hanno trovato non poche difficoltà frapposte dal proprio datore di lavoro e, in alcuni di questi casi, è arrivato ad impedire e vanificare di fatto il normale svolgimento dell'attività pubblica dell'ente presso il quale l'eletto avrebbe dovuto espletare la propria attività e funzione.

DEL BARBA DI MAIO NOBILI

Del ^{m.} 

25.010

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

EMENDAMENTO

Articolo 25

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

« Art. 25-bis

(Nuove disposizioni a favore delle persone affette da sindrome di talidomide)

1. I soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia possono richiedere l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando la relativa domanda al Ministero della salute, entro il termine previsto dalla norma che ha esteso l'indennizzo per i nati nell'anno 1958 e 1966.

2. Ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, non è richiesta la presentazione di documentazione sanitaria da cui si evinca la prescrizione o assunzione del farmaco talidomide.

3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 » fino alla fine del periodo sono abrogate;

b) all'allegato A, le lettere a) e b) del punto 3 sono abrogate.»

Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - 4.000.000.

PASTORINO



25.011

A.C. 2325

Articolo 25


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.25-bis.

(Modifica all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

1. Il comma 9, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 è sostituito dal seguente:

“9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. **Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono compiti assistenziali ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato in sede di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 81, dalla Legge 26 maggio 2004, n. 138, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno.** Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con la presente modifica di legge.”.

NAVARRA


25.012

A.C. 2325 Emendamento

Articolo 25

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

“Articolo 25-bis.

(Disposizioni in materia di ordini professionali, collegi e loro federazioni)

I componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestano attività lavorativa presso enti pubblici o soggetti privati, hanno diritto a disporre di dodici giorni all'anno per lo svolgimento delle funzioni connesse al proprio incarico, fruendo a tal fine di permessi non retribuiti pari a dodici giorni annuali e con il diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro.”


Pella

25.013

A.C. 2325

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

<< ART.25 bis

(Disposizioni di competenza del Ministero della Giustizia)

1. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tenuto conto della necessità ed urgenza di tutelare il regolare e corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e dell'esercizio del diritto di difesa, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.
2. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.
3. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo.
4. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato, tenuto conto della necessità ed urgenza di prevedere misure volte a semplificare le procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 543, quarto comma, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "il creditore, entro la data dell'udienza di citazione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso

25.014/1.

notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al periodo precedente o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Quando il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al sesto periodo non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."

b) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Il creditore non può notificare al terzo l'atto di precetto se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione" >>

Benamati

Benamati

25.01.41

AC 2325

Emendamento

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

Art. 25-bis

(Termine di completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani» avviati ai sensi dell'art. 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani» ed i conseguenti adempimenti di legge dovranno avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi 120 giorni.
2. A decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa 2.000.000,00 di euro per supportare l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è subordinato all'acquisizione, da parte del Ministero della salute, dell'aggiornamento del piano di sviluppo realizzato dall'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 – 2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Siani; Carnevali; Rizzo Nervo; Pini; Schirò
(Handwritten signatures)

25.015

AC 2325

Emendamento

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

Art. 25-bis

(Screening nazionale gratuito per eliminazione del virus HCV)

1. In via sperimentale, per il biennio 2020-2021, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV) è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché per i soggetti detenuti in carcere.
2. Con decreto del Ministro della Salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 65 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Carnevali; Lorefice; Rostan; De Filippo; Stani; Rizzo Nervo; Schirò; Pini
Loripio De Filippo Rostan Pini

25.016

AC 2325


Emendamento

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

“Art. 25-bis

(Iniziativa urgente di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'INAIL, a valere sulle risorse autorizzate a tal fine, nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto Superiore di Sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2018.


Carnevali; Pini; Siani; Schirò; Rizzo Nervo

25.017

AC 2325



Emendamento

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

(Proroga completamento dotazione organica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP))

1. Per il triennio 2020-2022 l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente, al completamento della propria dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122, e alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.


Pini; Carnevali; Siani; Rizzo Nervo; Schirò


25.018

AC 2325

Emendamento

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

“Art. 25-bis

(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'INAIL, a valere sulle risorse autorizzate a tal fine, nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto Superiore di Sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.
2. Con riferimento alle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'Inail, di cui al Dpcm 24 dicembre 2018, con decreto del ministero della salute, da emanare entro il 30 aprile 2020, su proposta della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i relativi interventi possono essere rimodulati, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto Dpcm per la Regione richiedente
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2018.

Carnevali; Pini; Siani; Schirò Rizzo Nervo;
Pini Schirò

25.019


AC 2325

Emendamento

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

“Art. 25-bis

1. Con riferimento alle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'Inail, di cui al Dpcm 24 dicembre 2018, con decreto del ministero della salute, da emanare entro il 30 aprile 2020, su proposta della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i relativi interventi possono essere rimodulati, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto Dpcm per la Regione richiedente


Carnevali

25.020

C.2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:


<<25 – bis

(Disposizioni di competenza del Ministero dell'istruzione)

1. Al fine di affrontare le crisi evolutive dei minori e prevenire gli effetti pregiudizievoli per la salute psico-fisica connessi ad episodi traumatici intra ed eso-familiari, di prevenire i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono istituiti gli sportelli d'ascolto psicologico volti a promuovere una più stretta collaborazione scuola famiglia, con la supervisione di psicologi dell'età evolutiva. Le istituzioni scolastiche garantiscono il servizio di ascolto psicologico, dedicato alle alunne e agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie, sulla base degli alunni frequentanti e delle particolari esigenze legate alle specificità del territorio. Il servizio deve essere garantito per almeno 30 ore settimanali. Le modalità di erogazione del servizio sono determinate dalle singole autonomie scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 281/1997, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma, complessivamente valutato in 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.”.

Spena, Mandelli, Sisto



25.021

A.C. 2325

EMENDAMENTO


ARTICOLO 25


Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Articolo 25 bis. (Risorse aggiuntive regionali)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, è inserito il seguente:

«4-bis. Le Regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.e i., autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del SSN che insistono sul proprio territorio, dei fondi premialità e fasce del Comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari”. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60.»”.


MANDELLI, PRESTIGIACOMO, CANNIZZARO, D'ATTIS


D'ETTORE, OCCHIUTO, PELLA, RUSSO, BARTOLOZZI

25.022

A.C. 2325
EMENDAMENTO
ARTICOLO 25

Dopo l'articolo inserire il seguente:


«Articolo 25 bis. (Disposizioni in materia di medici specializzandi)


1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole " *qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso*" sono sostituite dalle seguenti: "*qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso*";

b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole "*fino al 31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2022.*».

2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»


MANDELLI, PRESTIGIACOMO, CANNIZZARO, D'ATTIS,


D'ETTORE, OCCHIUTO, PELLA, RUSSO, BARTOLOZZI



D'ETTORE, OCCHIUTO, PELLA, RUSSO, BARTOLOZZI

25.023

A.C. 2325

EMENDAMENTO


ARTICOLO 25


Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

«Articolo 25-bis. (Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio sino alla conclusione delle procedure di reclutamento di nuovi dirigenti medici specialisti; tali procedure devono essere indette contestualmente alla adozione del provvedimento di proroga.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


MANDELLI, PRESTIGIA, COMO, CANNIZZARO, D'ATTIS,


D'ETTORE, OCCHIUTO, PELLA, RUSSO, BARTOLOZZI

25.024

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

"Art.25-bis

(Valutazione scientifica impatto ambientale farmaci veterinari)

1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva è istituito un fondo di parte corrente presso il Ministero della salute per il triennio 2020-2022 per un importo pari ad euro 3 milioni annui.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti."


ROSTAN, FASSINA, FORNARO

25.025

Emendamento AC 2325

Articolo 25

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda e previa autorizzazione della direzione dell'ente di appartenenza, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

2.

BOLDI, PANIZZUT, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, TRAMANI,
 SUTTO, ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 GARAVAGLIA, CAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLteni, STEFANI, TONEALI, VINCI

25.026